



GIUNTA REGIONALE

Prot.n.RA/ 5276631/17

Pescara Il 13 0 OTT. 2017

Ai Sigg.ri Direttori Generali
delle Aziende Unità Sanitarie Locali della
Regione Abruzzo
LORO SEDI

OGGETTO: D.G.R.n. 398 del 18.07.2017 recante "Sospensione dell'erogazione dell'indennità di cui all'art.13, comma 1, dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti tra i medici di medicina generale e il S.S.N. – Capo II – La continuità assistenziale" – Modalità per il recupero delle indennità indebitamente erogate.

PREMESSO:

- CHE con Decreto di richiesta documenti e informazioni prot..0004366 del 29.06.2017 – PR – ABR- T55 –P la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo, "VISTI gli atti del procedimento istruttorio n.V2017/0052S/STN riguardante la segnalazione di un danno erariale a carico del bilancio della Regione Abruzzo trasmessa dalla G.d.F., N.P.T., dell'Aquila con nota n.94071.2017; ATTESO che nella predetta segnalazione si evidenzia un elevato pregiudizio alle pubbliche finanze derivante dalla pregressa e attuale erogazione in favore dei medici di continuità assistenziale da parte delle Aziende sanitarie del compenso aggiuntivo "indennità per i rischi legati alla tipologia dell'incarico" previsto nell'art.13, comma 1, dell'Accordo integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti tra i medici di Medicina Generale e il SSN approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.916 del 9.08.2006, indennità indicata illegittimamente presente nella Regione Abruzzo in quanto in contrasto con l'Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.n.502 del 1992 e ss.mm.ii. del 23 marzo 2005 che ha fissato a a



GIUNTA REGIONALE

- *partire dal 1 gennaio 2004 un "onorario onnicomprensivo orario" inglobante tutte le voci di costo aggiuntive previste dalla precedente disciplina, salva la possibilità di corresponsione di compensi aggiuntivi/integrativi erogabili, sulla base della negoziazione regionale, in correlazione all'espletamento di compiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale, riferibili a determinati progetti e/o attività finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi e risultati, oggettivamente valutabili e rendicontabili", ha disposto che la Regione Abruzzo fornisca esaustivi chiarimenti sulla retribuzione prevista in favore dei medici di continuità assistenziale nell'accordo regionale, prevedendo una quota fissa oraria (art.13) ulteriore rispetto alla disciplina contenuta negli accordi nazionali e, in particolare, ai principi generali dell'A.C.N. del 23 marzo 2005, comunicando anche gli eventuali provvedimenti che venissero a riguardo adottati;*
- *CHE all'esito dell'esauritiva istruttoria compiuta dal Dipartimento per la Salute ed il Welfare, la Giunta Regionale con deliberazione n.398 del 18 luglio 2017 ha statuito "di sospendere, a decorrere dal mese di agosto 2017, l'erogazione ai medici di continuità assistenziale dell'indennità oraria di €4,00 per i rischi legati alla tipologia dell'incarico prevista al Capo II, articolo 13, comma 1, dell'Accordo integrativo Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.916 del 9.08.2006; di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo di provvedere con urgenza a dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento e di avviare le procedure amministrative di recupero nei confronti dei medici di continuità assistenziale che hanno percepito l'indennità di cui al Capo II, articolo 13, comma 1, dell'Accordo integrativo Regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.916 del 9.08.2016; di dare altresì mandato ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo di procedere, nelle more dell'attuazione delle procedure di recupero, alla comunicazione del contenuto della presente deliberazione, a valere anche quale atto interruttivo della prescrizione, ai medici di continuità assistenziale che percepiscono il compenso aggiuntivo orario di €4,00 ovvero ai medici non più titolari di incarico di continuità assistenziale che in passato hanno percepito il compenso in parola";*
- *CHE per l'annullamento della citata deliberazione è stato proposto da alcuni medici interessati ricorso al TAR Abruzzo con richiesta incidentale di misure cautelari, respinta dal giudice adito sulla scorta della considerazione che "in disparte ogni più approfondita valutazione in ordine ai pregiudiziali profili di ammissibilità del ricorso, la domanda cautelare non appare fondata, vertendo su questione meramente patrimoniale che non integra un pregiudizio irreparabile" (così TAR Abruzzo, ord.n.218 del 13.09.2017);*

VISTI i rilievi critici formulati dalla FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale)- Sezione Regione Abruzzo – avverso alla D.G.R.n. 398 del 18.07.2017 con nota del 10.10.2017, Prot.n.Ra/265667, nella quale è richiesto all'Amministrazione regionale di riesaminare la problematica insorta e di formulare un invito ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo a non provvedere al recupero di quanto erogato ex art.13, comma 1, Accordi Integrativo regionale ai medici di continuità assistenziale sino a luglio 2017 in attesa della pronuncia della Corte dei Conti abruzzese;



GIUNTA REGIONALE

RITENUTO di dover confermare gli esiti dell'istruttoria già compiuta dal Dipartimento per la Salute ed il Welfare, non essendo stati sottoposti all'attenzione della Regione profili giuridici diversi, non considerati o non vagliati esaurientemente dalla competente struttura regionale;

CONSIDERATO, altresì, di non poter sospendere il mandato conferito alle SS.LL. di avviare le procedure amministrative di recupero di quanto erogato ex art.13, comma 1, Accordi Integrativo regionale ai medici di continuità assistenziale sino a luglio 2017 in attesa della pronuncia della Corte dei Conti abruzzese, in ragione sia della ritenuta illegittimità della statuizione contrattuale sopra richiamata, sia della doverosità del recupero delle somme corrisposte *sine titula* evidenziata dall'Avvocatura regionale con nota prot.208237/17 del 4.08.2017;

VALUTATO, tuttavia, di dover del pari valorizzare, in un equo temperamento degli opposti interessi, la avvenuta percezione in buona fede delle somme non dovute, la destinazione delle stesse a fabbisogni primari della vita e l'incidenza dell'attività di recupero disposta sui progetti di vita dei medici di continuità assistenziale interessati, circostanze, queste, che secondo l'orientamento del giudice contabile, possono incidere sull'apprezzamento discrezionale in ordine all'eventuale gradualità delle modalità di recupero (cfr. per tutte Corti dei Conti, Sez. Reg. Contr. per l'Umbria, delib.n.120 del 24.09.2015);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.512 del 26.09.2017 recante ad oggetto: "*Crediti regionali di natura extratributaria: atto di indirizzo relativo ai criteri ed alle modalità per la concessione delle rateizzazioni e delle dilazioni di pagamento nonché al recupero crediti*", pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo tra gli "*Atti della Regione*";

Per le motivazioni sopra specificate

INVITA

- le SS.LL. a dare attuazione a quanto disposto con la D.G.R.n.398 del 18.07.2017 avvalendosi delle modalità di recupero delle somme indebitamente erogate previste dalla D.G.R.n.512 del 26.09.2017 attraverso il riconoscimento, su richiesta dei soggetti interessati, di forme di rateizzazione dei crediti da riscuotere; secondo le modalità adottate da ciascuna Azienda
- le SS.LL. a trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente Atto di indirizzo ai medici di continuità assistenziale che percepiscono il compenso aggiuntivo orario di €4,00 e ai medici non più titolari di incarico di continuità assistenziale che in passato hanno percepito il compenso in parola.

Cordiali saluti

L'Avvocato Regionale

Stefania Valeri

L'ASSESSORE ALLA SALUTE E AL WELFARE

Dott. Silvio Paolucci

Il Direttore del Dipartimento Saluti e Welfare

Dott. Angelo Mufaglia